

tempo, che il Bastimento avesse formalmente contrattato, o già intrapreso alcun viaggio; in questi due soli casi potrà essergli rilasciato un Passavanti apposito per intraprendere, o proseguire il viaggio medesimo, che averà però ad essere specificatamente espresso nel Passavanti; consumato il qual viaggio, dovrà tosto il Bastimento ritornare direttamente alla Dominante.

15

Ogni volta che o dalle Cariche suddette, o da' Residenti, e Consoli Veneti venisse rilasciato alcun Passavanti, dovrà immediate esserne informato con lettere il Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, indicando la vera cagione, per cui il Passavanti si farà rilasciato, il Nome, Cognome, e Patria del Capitano, ed il giorno, ed il numero, con cui sarà stato marcato, per le occorrenti annotazioni, e registri.

16

Se un qualche Capitano, o Patrone avendo ottenuto alcuno degl' indicati Passavanti, venisse poi ritrovato o da' Capi di Mare, o dagli altri Comandanti de' Pubblici Legni, fuori della direzione indicata nel Passavanti medesimo, dovrà dagli stessi essere immancabilmente trattenuto come trasgressore delle Pubbliche Leggi, e condotto all' obbedienza del Proveditor Generale, da cui sarà dettagliatamente informato il Magistrato de' Cinque Savj, per attendere da lui le occorrenti istruzioni. Essi Comandanti Pubblici